

anno 1 numero 3 maggio giugno 2011

# PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio  
e beni pubblici*

**notiziario bimestrale  
di giurisprudenza**

**EXEO** edizioni 

professionisti  
pubblica amministrazione

## **STRADE: LA RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 DELL'ENTE PROPRIETARIO NON SI APPLICA SOLO SE LA CUSTODIA SIA IMPOSSIBILE IN CONCRETO**

**TAR Calabria, Sezione I Catanzaro N.567 del 29/04/2011**

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> BASE NORMATIVA

Sintesi: La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è infatti invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni.

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Sintesi: La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla stessa P.A., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode.

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> BASE NORMATIVA

Sintesi: a presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia.

Estratto: « 2.- Con il terzo motivo, di carattere pregiudiziale, sotto il profilo della violazione dell'art. 2051 cod. civ., la ricorrente assume che non possa parlarsi di custodia in senso tecnico con riferimento alle strade pubbliche, tenuto conto della loro notevole estensione e della mancanza di barriere di ingresso, mentre con il quinto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente censura come apodittica la motivazione sulla esistenza in concreto della custodia. 2.1.- I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati, alla luce della prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio aderisce con convinzione. La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è infatti invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla stessa P.A., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma

quale scriminante della responsabilità del custode. (Cass. 20427/08). La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia (come e nel caso di specie, in cui non risulta che la custodia di quel tratto di strada fosse oggettivamente impossibile) (Cass. 9546/10).»

\*\*\*

## **CONCESSIONE DI PASSO CARRAIO A PORTATORE DI HANDICAP: LA REVOCA RICHIEDE IDONEA ISTRUTTORIA**

**TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.187 del 27/01/2011**

Relatore: Paolo Amovilli - Presidente: Pietro Morea

**PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE DI PASSO  
CARRAIO**

Sintesi: La revoca della concessione di passo carraio deve essere preceduta dall'espletamento di attività istruttoria idonea a supportare l'esercizio del potere ivi compreso il confronto dialettico con l'interessata, di carattere indefettibile in relazione sia al contenuto discrezionale dell'attività sia alla contestazione dei presupposti fattuali.

Sintesi: In sede di revoca della concessione di passo carraio, è meritevole di particolare considerazione l'affidamento del concessionario portatore di handicap.

**PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> PRESUPPOSTI**

Sintesi: L'esercizio del potere di autotutela richiede il rispetto del contraddittorio procedimentale, essendo necessario garantire al destinatario del provvedimento la possibilità di far valere le proprie ragioni, in una prospettiva difensiva e al contempo di collaborazione con l'amministrazione precedente.

Estratto: «**CONSIDERATO**:- che il ricorso risulta manifestamente fondato, in quanto non emerge dal provvedimento impugnato l'espletamento di attività istruttoria idonea a supportare l'esercizio del potere di autotutela con funzione di riesame, ivi compreso il confronto dialettico con l'interessata, di carattere indefettibile in relazione sia al contenuto discrezionale dell'attività sia alla contestazione dei presupposti fattuali;- che in particolare, non si ravvisano le ragioni di sopravvenuto pubblico interesse idonee a modificare l'assetto di interessi stabilito con la revocata concessione, fonte di affidamento meritevole di tutela in capo alla stessa concessionaria, tanto più in ragione dell'utilizzo del suolo pubblico per cui è causa al fine di ridurre la situazione di svantaggio personale derivante dallo stato di

portatrice di handicap ex l.104/92, documentato in atti;- che, infatti, le ragioni di sicurezza richiamate nell'atto gravato risultano del tutto generiche ed indimostrate dall'Amministrazione, mentre al contempo parte ricorrente ha depositato CTP contenente elementi quantomeno indiziari in merito alla perdurante efficacia sul medesimo marciapiede di altri 3 passi carrabili ad uso condominiale;- che per giurisprudenza pacifica, l'esercizio del potere di autotutela richiede il rispetto del contraddittorio procedimentale, essendo necessario garantire al destinatario del provvedimento la possibilità di far valere le proprie ragioni, in una prospettiva difensiva e al contempo di collaborazione con l'amministrazione procedente (ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 04 febbraio 2010, n. 520, T.A.R. Puglia Bari sez II, 1 aprile 2010, n.1245);- che pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, le censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto il profilo di difetto di istruttoria e motivazione meritano positivo apprezzamento, con conseguente accoglimento della domanda di annullamento dell'impugnato provvedimento di revoca, e conseguente ripristino del diritto della ricorrente alla concessione del passo carraio illegittimamente revocato, fatte salve comprovate ragioni di pubblico interesse.»

\*\*\*

## **ATTIVITÀ ESTRATTIVA: ILLEGITTIMO IL DINIEGO DI V.I.A. NON PRECEDUTO DALLA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI**

**TAR SARDEGNA, SEZIONE II n.92 del 31/01/2011**

Relatore: Tito Aru - Presidente: Francesco Scano

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Sintesi: La determinazione negativa sulla procedura di V.I.A. deve essere preceduta dal preavviso di diniego ex art. 10-bis legge 241/1990: non è invocabile a tal fine l'art. 21-octies, co. 2, legge 241/1990 in quanto il procedimento di v.i.a. è connotato da ampia discrezionalità tecnica da parte dell'Autorità procedente che dovrebbe acquisire, prima di decidere, tra gli elementi di valutazione, dopo le conferenze istruttorie e il parere degli organi tecnici, le osservazioni anch'esse tecniche che il soggetto interessato potrebbe offrire in risposta al preavviso di rigetto.

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 10 BIS L. 241/90

Sintesi: La conoscenza di alcuni motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, acquisiti per effetto della partecipazione all'istruttoria, non può equivalere a conoscenza dei motivi che saranno poi posti a fondamento del provvedimento finale, sia perché essi potrebbero non essere condivisi, o condivisi solo in parte, dall'autorità competente a definire il procedimento e sia perché l'interessato ha diritto di conoscere tutti i motivi che saranno poi effettivamente posti a fondamento dell'atto conclusivo e non soltanto di alcuni di essi emersi nel corso del procedimento.

Sintesi: L'art. 10-bis legge 241/1990 ha la funzione, in un rapporto collaborativo con l'Amministrazione, di consentire al soggetto destinatario del provvedimento negativo di

presentare delle controdeduzioni avverso i motivi di diniego per evidenziare eventuali profili di illegittimità dell'atto finale in via di formazione, profili che dovranno poi essere valutati dall'amministrazione ed esternati con la motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento e di consentire, al contempo, all'Amministrazione di acquisire ulteriori elementi per l'adozione di una legittima determinazione finale, con gli evidenti effetti deflazionistici sul contenzioso.

Estratto: « Con il primo motivo viene proposta la censura di violazione dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, per avere l'Amministrazione adottato il provvedimento negativo impugnato senza aver previamente comunicato alla società ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda. La difesa della Regione replica alla censura affermando che l'Amministrazione non avrebbe sostanzialmente violato le garanzie procedurali sottese all'art. 10 bis, tenuto anche conto della partecipazione della ricorrente alle due conferenze istruttorie convocate, nel corso delle quali sarebbero emersi, in contraddittorio, gli elementi ostativi dal punto di vista ambientale alla prosecuzione dell'attività. In ogni caso, sempre nell'assunto delle difese regionali, l'annullamento del provvedimento impugnato sarebbe precluso dall'art. 21 octies, applicabile anche alla fattispecie dell'art. 10 bis, in quanto, stante il tenore dei pareri acquisiti, il contenuto del provvedimento impugnato non sarebbe potuto essere diverso. Il Collegio ritiene, sul punto, come già indicato nell'ordinanza cautelare n. 17/2009, di confermare le argomentazioni espresse, su vicenda analoga a quella che qui occupa, nella propria sentenza n. 275/2008, e di ritenere la censura fondata. La partecipazione all'attività istruttoria non equivale a conoscenza di tutti i motivi che saranno poi posti, dall'organo competente, a fondamento del provvedimento conclusivo del procedimento; il provvedimento finale costituisce, infatti, un'autonoma determinazione dell'organo competente ad adottarlo che, pur dovendo considerare tutta l'attività istruttoria posta in essere nell'ambito del relativo procedimento, è espressione di un'autonoma complessiva valutazione finale. La conoscenza di alcuni motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, non può quindi equivalere a conoscenza dei motivi che saranno poi posti a fondamento del provvedimento finale, sia perché essi potrebbero non essere condivisi, o condivisi solo in parte, dall'autorità competente a definire il procedimento e sia perché l'interessato ha diritto di conoscere tutti i motivi che saranno poi effettivamente posti a fondamento dell'atto conclusivo e non soltanto di alcuni di essi emersi nel corso del procedimento ( TAR Sardegna 19/11/2007, n. 2056). L'art. 10 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 ha la funzione, in un rapporto collaborativo con l'Amministrazione, di consentire al soggetto destinatario del provvedimento negativo di presentare delle controdeduzioni avverso i motivi di diniego per evidenziare eventuali profili di illegittimità dell'atto finale in via di formazione, profili che dovranno poi essere valutati dall'amministrazione ed esternati con la motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento e di consentire, al contempo, all'Amministrazione di acquisire ulteriori elementi per l'adozione di una legittima determinazione finale, con gli evidenti effetti deflazionistici sul contenzioso. E ciò vale, tanto più, nel caso di specie, ove la particolare natura dell'intervento proposto, e la sua rilevanza a fini imprenditoriali in termini sostanzialmente unitari (stante la dichiarata sinergia nell'utilizzo commerciale dei materiali estratti), avrebbe richiesto una concreta partecipazione procedimentale della ricorrente al fine di verificare l'eventuale sussistenza di soluzioni condivise. Nel caso di specie la società ricorrente, invece, non ha avuto la possibilità di conoscere in anticipo, attraverso il preavviso di diniego, i motivi poi posti a fondamento del provvedimento finale, motivi che hanno riguardato sia gli elementi negativi emersi nel corso delle conferenze istruttorie sia gli elementi negativi espressi dal Servizio SAVI (acquisito dopo le conferenze istruttorie ),

specificamente richiamati nella delibera impugnata. In relazione a quanto sopra il Collegio, pur condividendo la giurisprudenza che applica l'art. 21 octies anche alla fattispecie prevista dall'art. 10 bis, non ritiene il richiamo operato dalla difesa regionale pertinente con riguardo alla vicenda in esame, trattandosi di procedimento connotato da ampia discrezionalità tecnica da parte dell'Autorità procedente che ben avrebbe dovuto acquisire, prima di decidere, tra gli elementi di valutazione, dopo le conferenze istruttorie e il parere degli organi tecnici, le osservazioni anch'esse tecniche che la ricorrente avrebbe potuto offrire in risposta al preavviso di rigetto.»

\*\*\*

**OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: ALLA PROCEDURA DI  
AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI NON È IMMEDIATAMENTE  
APPLICABILE IL D. LGS. 163/2006**

**TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.1071 del 04/02/2011**

Relatore: Daniele Dongiovanni - Presidente: Maddalena Filippi

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -->  
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Sintesi: Alle procedura avente ad oggetto l'assegnazione di aree pubbliche per l'organizzazione di manifestazioni socio-culturali-commerciali, non sono immediatamente applicabili le disposizioni ed i principi dettati in materia di affidamento dei contratti pubblici dal D. Lgs 163/2006, non essendo assimilabile alle tipiche tipologie convenzionali contemplate nella normativa da ultimo citata.

Estratto: « 1. Va respinta la prima censura contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio secondo cui la Commissione di gara non poteva procedere alla ripartizione in sottopunteggi e alla specificazione di sub-criteri per l'assegnazione dei 30 punti previsti dal bando (art. 9, lett. c) per la valutazione delle proposte organizzative di natura socio – culturale e multidisciplinare. Al riguardo, va anzitutto osservato che, alla procedura attivata dal Comune resistente (avente ad oggetto l'assegnazione di aree pubbliche per l'organizzazione di manifestazioni socio-culturali-commerciali), non sono immediatamente applicabili le disposizioni ed i principi dettati in materia di affidamento dei contratti pubblici dal D.lgs n. 163/2006, non essendo assimilabile alle tipiche tipologie convenzionali contemplate nella normativa da ultimo citata. Va, peraltro, precisato che, anche a voler ritenere applicabili le disposizioni ed i principi dettati in materia di affidamento dei contratti pubblici dal D.lgs n. 163/2006 ed in particolare, l'art. 84, comma 3, la Commissione di gara non ha commesso alcuna violazione posto che il testo della norma da ultimo citata (vigente all'atto dell'adozione del bando comunale, nel luglio 2008) non precludeva la possibilità per l'organo collegiale di specificare i sottocriteri per l'attribuzione dei punteggi fissati nel bando di gara, prima dell'apertura delle buste (il divieto è stato, invero, introdotto con il D.lgs 11 settembre 2008, n. 152). È ciò che è avvenuto nel caso di specie in quanto la Commissione di gara, nella seduta del 22 luglio 2008, ha prima definito la griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi, scomponendo i 30 punti previsti per le proposte organizzative di natura socio – culturale e multidisciplinare in due sottopunteggi di 15 punti

ciascuno (ovvero fino a 15 punti per la valutazione degli eventi socio – culturale ed i restanti 15 per quelli educativi e/o sociali) e, poi, ha proceduto all'apertura e all'esame delle offerte dei concorrenti. Nessuna violazione può, quindi, essere imputata alla Commissione di gara che, in maniera trasparente, ha proceduto alla specificazione delle modalità di assegnazione dei punteggi prima dell'apertura delle offerte presentate dai concorrenti per i vari lotti posti in gara (n. 14).»

#### DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> DECADENZA

Sintesi: È legittima la scelta del Comune di non dichiarare la decadenza dalla concessione per occupazione di suolo pubblico qualora la mancata esecuzione di quanto proposto in sede di gara dal concessionario sia dovuto a cause non imputabili allo stesso concessionario.

Sintesi: La collocazione di un numero leggermente inferiore di servizi igienici rispetto a quello proposto in sede di gara non costituisce una difformità tale da giustificare la dichiarazione di decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico.

Estratto: « 5.1 La prospettazione di parte ricorrente non può essere condivisa. 5.2 Ora, seppure corrisponda al vero che la controinteressata ha subito accertamenti (in data 15 marzo e 19 aprile 2009) dai quali sono emersi maggiori o difformi occupazioni di suolo pubblico, nonché il posizionamento di un numero minore di servizi igienici (24 invece dei 25 proposti in sede di gara), la scelta del Comune di Roma di non procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione nei confronti della controinteressata CFC non risulta illegittima in quanto non è stato affatto smentito che le difformità riscontrate sono state ampiamente giustificate dal protrarsi della presenza nell'area di che trattasi (Piazzale del Quadrato della Concordia) di un cantiere edile i cui lavori, secondo le previsioni iniziali, avrebbero invece dovuto concludersi entro la fine del mese di dicembre 2008 ovvero in concomitanza con l'avvio delle attività di cui al bando pubblico dell'agosto 2008 (come si evince dalla D.D. n. 20/2008 del 24 gennaio 2008 del Comune di Roma che ha ad oggetto la concessione di occupazione di suolo pubblico in favore della società edile incaricata dei lavori nell'area). Tuttavia, i lavori si sono protratti oltre il termine fissato del dicembre 2008 tanto che il periodo di occupazione di suolo pubblico del cantiere edile è stato prorogato fino al 20 dicembre 2009. Ciò (né si ha motivo di dubitare) ha determinato l'impossibilità per la controinteressata di realizzare in tutte le sue parti il progetto contenuto nella offerta dalla stessa presentata in sede di gara. Del resto, previa convocazione di apposita conferenza di servizi, il Comune di Roma, con D.D. n. 885 del 14 maggio 2009, ha provveduto a modificare, in via temporanea, gli spazi da dare in concessione alla CFC per poter realizzare il suo progetto, ciò nel dichiarato intento di contemperare le esigenze del cantiere edile e della società controinteressata. 5.3 Né risultano condivisibili le censure relative al minor numero di servizi igienici posizionati dalla CFC rispetto a quanto proposto in sede di gara. Ora, in disparte il fatto che l'accertamento svolto dalla Polizia municipale in data 17 maggio 2009 ha rilevato la presenza di 24 bagni rispetto ai 25 proposti in sede di gara e che tale minima difformità non sarebbe stata in grado di giustificare un provvedimento di revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico, ciò che tuttavia va rilevato è che il mancato posizionamento di un elemento igienico è stato anch'esso causato dall'indisponibilità di spazi adeguati per la predetta presenza del cantiere edile, che si è protratta – come detto - oltre il termine inizialmente previsto. 5.4 Lo stesso

vale con riferimento alle altre difformità riscontrate dalla ricorrente che, peraltro, non hanno costituito oggetto di accertamento da parte del Comune di Roma né risultano comunque tali da giustificare l'adozione di un provvedimento come quello invocato in questa sede.5.5 In ragione di quanto sopra esposto, i motivi aggiunti del luglio e del dicembre 2009 vanno respinti.»

\*\*\*

## **LA P.A. RISPONDE PER I DANNI CAGIONATI AI PRIVATI DALL'ALLAGAMENTO DI BENI PUBBLICI**

**TRIBUNALE DI BARI, SEZIONE III CIVILE del 09/02/2011**

Relatore: Oronzo Putignano - Presidente: Oronzo Putignano

- Parti: Mi. S.a.s. c. Comune di Bari e altri

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA BENI PUBBLICI IN CUSTODIA

Sintesi: In tema di sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto anche la manutenzione di detti beni deve adeguarsi alle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 cod. civ., in applicazione delle quali la PA è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per il privato, e senza poter invocare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica.

Estratto: « In riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione ex art. 34 D.lgs. n. 80/1998 deve precisarsi che con una recentissima decisione (Cass. Sezioni Unite, 9.11 - 22.12.2010, n. 25982) il giudice nomofilattico ha ribadito che, in tema di sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto anche la manutenzione di detti beni deve adeguarsi alle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 cod. civ., in applicazione delle quali la PA è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per il privato. Né vale in tal caso invocare la giurisdizione esclusiva introdotta nella materia urbanistica dall'art. 34 D.Lgs. n. 80/1998 (nel testo sostituito dalla L. n. 205/2000) perché il dato normativo ivi contenuto rimanda ad attività che esprimano l'esercizio del potere amministrativo nella forma tipica degli atti o provvedimenti attraverso i quali si esterna l'attività amministrativa ovvero attraverso comportamenti che però devono essere ancorati, sia pure "mediatamente", all'esercizio di un potere amministrativo. Sicché allorquando si tratti di comportamenti (positivi od omissivi), meramente materiali, che non risultano espressione di una volontà provvedimentale, né alla stessa comunque collegabili, detti comportamenti, pur se implicanti un uso del territorio, non sono riconducibili alla materia urbanistica (in tal senso cfr. anche Cass. Sezioni Unite, n. 9139/2003 e Corte Cost. n. 191/2006).»

GIUDIZIO --> DOMANDA --> INTERPRETAZIONE

Sintesi: L'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.

Estratto: « Con riguardo all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserito vizio dell'editio actionis non appare inutile rammentare che l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il "petitum" sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (così, da ultimo, Cass. sez. III, 28.8.2009, n. 18783).»

#### GIUDIZIO --> DOMANDA --> PETITUM E CAUSA PETENDI

Sintesi: Il giudice, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, dovendo andare oltre la prospettazione letterale della pretesa e ricercare l'effettivo suo contenuto sostanziale; ciò in quanto anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi".

#### DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ACQUE METEORICHE --> DANNO DA ALLAGAMENTO

Sintesi: L'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 cod. civ. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a norma dell'art. 2043 cod. civ., trattandosi di accertare, in quest'ultimo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.

Estratto: « che l'attrice nell'atto introduttivo del giudizio non ha indicato la norma codicistica (art. 2043 o 2051 cod. civ.) costituente la fonte della responsabilità ascrivibile al Comune di Bari. In base al contenuto testuale dell'atto di citazione, infatti, non è chiaro se la società istante abbia promosso l'azione risarcitoria per far valere la responsabilità oggettiva per danni da cose in custodia ovvero per imputabilità soggettiva del fatto illecito a colpa. Si è sostenuto in proposito (Cass. sez. II, 10.2.2010, n. 3012) che il giudice, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver

riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, dovendo andare oltre la prospettazione letterale della pretesa e ricercare l'effettivo suo contenuto sostanziale; ciò in quanto anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi". Si è altresì sottolineato che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 cod. civ. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a norma dell'art. 2043 cod. civ., trattandosi di accertare, in quest'ultimo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (Cass. sez. III, 6.7.2004, n. 12329; anche se Cass. sez. III, 22.2.2008, n. 4591, ha ritenuto che allorché l'attore abbia riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa, la successiva invocazione della speciale responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto).»

Sintesi: L'evento meteorico di gravità non eccezionale non è idoneo ad integrare un'ipotesi di caso fortuito e non può quindi recidere il nesso di causalità tra la condotta omissiva gravemente colposa dell'Amministrazione e l'evento dannoso patito dai privati in seguito all'allagamento del bene pubblico.

Estratto: « Nella relazione di ctu depositata il 9.1.2007 l'ausiliare del giudice, dopo aver comparato i dati pluviometrici del 26.10.2001 con le statistiche contenute negli "Annali Idrologici" e fatto applicazione di criteri metodologici di natura tecnica, ha argomentatamente escluso che l'evento meteorico per cui è causa possieda il carattere dell'eccezionalità (per i dettagli si rinvia alle pagg. 6 ss. dell'elaborato). Tale conclusione consulenziale dev'essere condivisa: a) sia perché un analogo accertamento tecnico - disposto in una causa introdotta da altra impresa esercente attività di autorimessa al fine di ottenere, fra gli altri, dal Comune di Bari e dalla "Na. S.p.A." il risarcimento del danno prodotto sempre dall'evento meteorico verificatosi la notte del 26.10.2001 - ha parimenti escluso l'eccezionalità del fenomeno in ragione della pregressa insufficienza della rete fognaria insediata nel quartiere "Ja." a smaltire precipitazioni pluviali pure di ordinaria intensità (cfr. sentenza n. 2166/2007 del Tribunale di Bari, allegata alle memoria di replica depositata il 3.1.2011 dall'attrice); b) sia perché risulta incontestato che nella stessa zona i medesimi fenomeni alluvionali si sono ciclicamente ripresentati nel corso degli anni; c) sia infine perché l'evento atmosferico in questione non è comunque idoneo ad integrare un'ipotesi di caso fortuito in modo da recidere il nesso di causalità tra la condotta omissiva gravemente colposa dell'Amministrazione - consapevole dell'insufficienza degli impianti di "fogna bianca" in quella porzione di territorio comunale, circostanza emergente dai coevi articoli di stampa e comunque incontrovertibile - e l'evento dannoso patito dalla società istante. Sulla scorta dei motivati rilievi formulati dal Ctù tanto nel procedimento di istruzione preventiva quanto nella fase di merito (frutto di accertamenti condotti in aderenza agli atti di causa e allo stato di fatto esaminato, nonché secondo validi criteri tecnici ed empirici e come tali esenti da vizi logici e senz'altro recepitibili ai fini della decisione in quanto dotati di significativa valenza rappresentativa) e tenuto conto delle risultanze della prova costituenda (cfr. le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del